

N. 00769/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01373/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ida Giacomuzzi, Leonardo Giacomuzzi e Raffaello Giacomuzzi, rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Ruffo, Luigi Carponi Schittar, Lorenzo Giardini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Carponi Schittar in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici Vr-Ro-Ve, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;

Comune di San Pietro in Cariano;

per l'annullamento

del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Venezia 17/6/2013 prot. n. 16955, mai comunicato ai ricorrenti, con il quale è stato espresso parere negativo alla domanda di condono edilizio presentata in data 1/4/1986, prot. n. 3486; del provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio 29/3/2013 prot. n. 295/86 a firma del Responsabile Area Tecnica del Comune di San Pietro in Cariano e per la condanna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di San Pietro in Cariano al risarcimento dei danni.

Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 23/4/2014, per l'annullamento previa sospensione, dell'ordinanza di demolizione emessa dal Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di San Pietro in Cariano in data 4/2/2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici Vr-Ro-Ve;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso originario i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego della domanda di condono presentata, ex L. n. 47/1986, il 1° aprile 1986, in relazione ad un ampliamento di un fabbricato residenziale/agricolo, nonché il presupposto parere negativo della Soprintendenza.

Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno invece impugnato il conseguente ordine di demolizione.

Il ricorso principale è fondato in relazione al prospettato difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Infatti, sia il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, sia il successivo diniego del Comune, si basano sulla semplice constatazione per cui le opere oggetto di domanda di sanatoria sarebbero in contrasto con la prescrizione d'inedificabilità assoluta recata dal D.M. 29 maggio 1990, che aveva apposto sull'area interessata dai lavori un vincolo di tutela indiretta ai sensi della L. n. 1089/1939; vincolo sopravvenuto rispetto all'epoca di realizzazione delle opere ed alla conseguente domanda di sanatoria.

Occorre premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza sul punto, anche in caso di vincolo successivo alla realizzazione dell'opera, è comunque necessario il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, in quanto la compatibilità dell'opera con il contesto ambientale deve essere valutata con riferimento al momento in cui deve essere esaminata la domanda di sanatoria (Cons. Stato Sez. V 22/12/94 n. 1574; Cons. Stato A.P. 22/7/99 n. 20; Cons. Stato Sez. VI 22/8/03 n. 4765; ecc.).

La giurisprudenza ha, peraltro, precisato che, nel caso di vincolo assoluto di inedificabilità, lo stesso non può considerarsi del tutto inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all'edificazione (e ritenere quindi che l'abuso sia sanabile solo perché l'art. 33 comma 1 della L. n. 47 del 1985 si riferisce ai vincoli di inedificabilità assoluta imposti prima dell'esecuzione delle opere), in questi casi deve essere applicato lo stesso regime indicato nella previsione generale di cui all'art. 32 comma 1 della L. n. 47 del 1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell'autorità preposta alla sua tutela (cfr. Cons. Stato A.P. n. 20/99).

In pratica, il vincolo da assoluto diviene relativo, ed è necessario il rilascio del parere di conformità (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 25-02-2014, n. 2207).

Occorre però rilevare che, secondo la giurisprudenza, nel compiere il giudizio di compatibilità, l'amministrazione non può non tener conto delle prescrizioni recate dal vincolo stesso, così come accade nel caso di vincolo relativo sopravvenuto (Cons. Stato Sez. V 7/10/03 n. 5918), con l'effetto, quindi, di poter ritenere non sanabile il manufatto quando contrasti con le prescrizioni recate dal provvedimento di vincolo.

Ne consegue, quanto alla motivazione del provvedimento della Soprintendenza in ipotesi di vincolo successivo, che il parere negativo al rilascio della sanatoria non può ritenersi atto vincolato, da adottarsi in via automatica solo per effetto dell'esistenza del vincolo di inedificabilità, dovendo la Soprintendenza svolgere i necessari

accertamenti in concreto per valutare la compatibilità del manufatto con il provvedimento di vincolo.

In altre parole, in caso di vincolo sopravvenuto, l'accertamento della Soprintendenza deve essere concreto ed approfondito e nella motivazione dell'atto devono essere puntualmente indicate le ragioni per le quali la conservazione dell'intervento (conseguente al rilascio della sanatoria) sia incompatibile con i valori tutelati.

Nel caso di specie, alla luce dei principi che precedono, la motivazione adottata nel parere richiamato nel provvedimento di diniego di sanatoria è palesemente generica, atteso che si limita a dedurre il contrasto delle opere con la prescrizione d'inedificabilità assoluta indicata nel D.M. 29-5-1990, senza tuttavia indicare in modo puntuale i profili concreti sulla base dei quali è stata ritenuta l'incompatibilità del manufatto abusivo con il contesto vincolato.

In conclusione, pertanto, si ritiene che il ricorso sia fondato sotto l'assorbente motivo del difetto di un'idonea motivazione, facendo salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti delle amministrazioni interessate.

Segue, per invalidità derivata, l'annullamento dell'ordine di demolizione. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, non v'è luogo a provvedere su di essa, giacchè, preso atto della precisazione resa a verbale odierno dal difensore dei ricorrenti, si tratta di domanda proposta solo in via subordinata per il caso di rigetto della domanda di annullamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

Condanna il Ministero per i beni e le attività culturali e il Comune di San Pietro in Cariano, in solido, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori, oltre alla refusione dell'importo versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)